

# Messaggio 2717

## Concernente alcune modifiche della legislazione cantonale della protezione civile

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

con nostro messaggio 21 giugno 1966 (n. 1377 militare) vi proponemmo un disegno di nuova legge cantonale in applicazione della legge federale 23 marzo 1962 sulla protezione civile. Il disegno diventò legge con decisione di questo Gran Consiglio in data 12 dicembre 1966.

Inoltre, con messaggio 9 febbraio 1965 (n. 1273 militare) vi proponemmo di varare una nuova legge sull'edilizia di protezione civile, onde applicare la relativa legge federale del 4 ottobre 1963.

La legge cantonale venne votata il 17 ottobre 1966.

Vi chiediamo ora di apportare alcune modifiche alle predette leggi cantonali, allo scopo adeguarle alle novelle legislative federali nel settore della protezione civile e dell'edilizia di protezione civile.

Contemporaneamente evadiamo la mozione Remo Croce del 21 marzo 1973

circa la modificazione dell'art. 3 della legge cantonale sull'edilizia di protezione civile.

Infatti con legge federale 7 ottobre 1977 che modifica la legislazione sulla protezione civile, la

Confederazione ha innovato tanto la legge sulla protezione civile, quanto quella sull'edilizia di protezione civile.

La legislazione cantonale di attuazione deve, conseguentemente, essere aggiornata.

### 1. Introduzione generale

Le innovazioni principali introdotte dalla legge federale 7 ottobre 1978 circa la concezione e l'attuazione della protezione civile, sono illustrate nel relativo messaggio 25 agosto 1976 del Consiglio federale (FF 1976 II p. 377 e segg.).

La Confederazione ha voluto, in sostanza, attuare a livello normativo il rapporto sulla concezione 1971 della protezione civile quanto all'assetto definitivo.

Si tratta concretamente di realizzare il motto "ogni abitante deve avere un posto protetto". Per conseguenza nessun Comune può sottrarsi all'obbligo di realizzare costruzioni e organismi di protezione civile, ciò che nel passato avveniva unicamente per i Comuni con oltre 1'000 abitanti.

Nella procedura di consultazione il nostro e altri Cantoni, nonché qualche partito politico, espressero riserve circa l'estensione dell'obbligo di costruire all'insieme del Paese, facendo valere sostanzialmente ragioni d'ordine finanziario. Esse non vennero tuttavia considerate per le ragioni esposte dal Consiglio federale nel citato messaggio (FF cit., p. 384).

Le modifiche legislative qui riassunte per sommi capi vogliono inoltre migliorare l'organizzazione di protezione civile, sostituendo alle guardie di caseggiato gli organismi locali di rifugio, onde migliorare la prevenzione attraverso una migliore preparazione.

Infine i tempi di istruzione vengono meglio disciplinati: la principale novità consiste nella facoltà di chiamare annualmente a esercizi e rapporti di una durata massima di due giorni tutte le persone obbligate a prestare servizio nella protezione civile.

Se minimi sono i cambiamenti operati nella legge federale sulla protezione civile, ben più importanti sono di riflesso quelli operati nella legge sull'edilizia di protezione civile, in particolare modo per quel che concerne la costruzione del rifugio privato e i centri operativi protetti.

E' ormai codificato l'obbligo per tutti i proprietari di immobili di sistemare rifugi nelle nuove costruzioni così come negli edifici che subissero importanti riattazioni.

Tale obbligo è tuttavia, in taluni casi, ingiustificato e addirittura controproducente. Si pensi ai centri storici delle città ai nuclei minacciati da incendi di superficie, oppure altre situazioni dove esiste grande pericolo di macerie, oppure ancora a insormontabili difficoltà tecniche o, infine, all'eccessivo costo delle opere di protezione civile.

Per siffatte situazioni il legislatore federale ha previsto la possibilità di stabilire deroghe all'obbligo di costruire. Qualora dall'esonero risultano risparmi per i proprietari di immobili, costoro sono tenuti a versare un contributo di sostituzione per la realizzazione di costruzioni pubbliche di protezione civile.

Il metodo di calcolo e la destinazione di detti contributi sono stati decisi dal Consiglio federale e risultano

dall' Ordinanza di applicazione. Importante é la nuova indicazione circa la costruzione dei centri operatori protetti, non piú obbligatoria per ogni ospedale, bensì secondo le necessità del Cantone. La legislazione cantonale essendo piú che altro intesa a definire competenze, le novelle legislative federali incidono tuttavia in misura relativamente modesta.

## 2. La minaccia

A commento della novella legislativa federale qui illustrata nei tratti essenziali, ci pare di poter dire che, in materia di protezione civile, si tende in genere ad accentuare l' aspetto preventivo nel caso di conflitto armato, posponendo o sottovalutando l' importanza nel caso di catastrofi.

D' altronde il Consiglio federale, nel messaggio del 25 agosto 1976 con il quale ha accompagnato le modifiche della legge sulla protezione civile, in proposito ha testualmente scritto:

"Si sa in effetti che la minaccia delle armi d' annientamento di massa tende a stabilirsi sull' insieme del territorio e che la sua ampiezza non può essere prevista.

Inoltre esiste fra le altre eventualità, quella delle ricadute radioattive sul nostro Paese, provocate da esplosioni atomiche avvenute all' esterno della nostra frontiera.

Mire militari, economiche e politiche, possono mettere in pericolo zone la cui estensione, prima o dopo una mobilitazione di guerra, non può ancora essere prevista. Altri pericoli possono improvvisamente accrescere la minaccia in misura imprevedibile in qualsiasi regione abitata.

Pur potendosi immaginare che alcune zone sono piú esposte di altre, é necessario non perdere di vista l' insieme del territorio che é virtualmente minacciato in modo grave dalle armi moderne, in modo particolare dagli effetti primari e secondari dell' arma nucleare".

D' altra parte dal 1945 ad oggi, si sono verificati nel mondo ben 129 conflitti che hanno coinvolto 88 Stati e che hanno causato la morte di 32 milioni di persone, di cui almeno l' 80% erano civili.

(Nella guerra del Vietnam per ogni soldato morto vi furono 13 morti fra i civili).

La situazione politico-militare attuale é tale da non permettere previsioni di pace.

In caso di conflitto generalizzato tra i due blocchi militari esistenti, se improbabile appare l' impiego di armi nucleari tattico-strategiche, non cosí si può dire per le armi chimiche.

Che la Svizzera possa essere risparmiata da un eventuale futuro conflitto in Europa, potrebbe apparire problematico.

Non si deve dimenticare, d' altra parte, che, anche se la, Svizzera rimase neutrale, nella seconda guerra mondiale ci furono un centinaio di bombardamenti, di attacchi aerei con armi di bordo e precipitarono almeno una cinquantina di velivoli stranieri sul nostro territorio.

Il timore di subire un attacco preventivo con armi nucleari fa sí che le due superpotenze hanno costantemente in volo bombardieri che trasportano bombe nucleari; gli USA hanno avuto fino ad ora, sul loro territorio ed in altri paesi, tra cui l' Europa (Palomares), ben 32 incidenti; aerei precipitati o sganciamento di bombe per errore; si sa che almeno un' esplosione nucleare per errore si avuta in URSS.

In questo contesto di minacce belliche, tecniche e naturali, non può essere dimenticata la concezione della difesa cosí come emerge nel rapporto del Consiglio federale all' Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera, del 27 giugno 1973, dal quale vale la pena di rilevare alcuni stralci significativi:

"Viviamo certo un' epoca di contrasti quanto alla politica della sicurezza. Da un lato, gli Stati rafforzano la loro collaborazione economica, scientifica e tecnica e l' integrazione dei mercati fa notevoli progressi; compiti importanti come la protezione ecologica, l' aiuto ai sottosviluppati e l' astronautica portano, come conseguenza pratica all' instaurarsi ai scambi intensi di nozioni e di esperienze; gli enti internazionali e la diplomazia di numerose potenze si sforzano viepiú di comporre per via pacifica i conflitti; infine le iniziative volte alla distensione, al disarmo e alla limitazione degli armamenti nonché l' impatto dei diversi movimenti pacifisti traducono in modo evidente un profondo desiderio di pace dell' umanità.

D' altro lato, forti tensioni ideologiche, politiche e sociali permangono nondimeno, né a tutt' oggi si é riusciti ad eliminare le numerose fonti di conflitto. Crisi ed ostilità dichiarate rimangono all' ordine del giorno e compromettono la sicurezza generale ovunque insorgono. Le vertenze tra Stati non si regolano soltanto con mezzi militari bensì, in misura crescente con mezzi psicologici, economici terroristici. Persino in Europa la politica interna é caratterizzata, in diversi luoghi, da attività illegali e da tentativi di sovvenzione.

Il sistema d' armamenti strategici, pronti all' impiego a dagli effetti devastatori, comporta di per sé stesso altri gravi pericoli permanenti.

Orbene, noi dobbiamo tener conto delle due suddette tendenze.

Conformemente alla sua tradizione, la Svizzera si rallegra degli sforzi seri fatti per consolidare la pace mondiale ed é pronta sostenerli fattivamente. Per contro, la sua esistenza verrebbe messo in forse qualora

non volesse ammettere o riconoscere che le minacce sottese alla situazione mondiale possono, direttamente o indirettamente, concernere anche un piccolo Paese neutrale quale il nostro. La storia ci ammonisce che se un popolo non é in grado di difendersi, né di proteggere i propri valori etici ed i propri beni materiali, cade presto o tardi, in balia della politica di forza dello straniero".

Sempre la concezione della difesa, per quanto concerne la protezione civile, precisa:

### **Importanza fondamentale**

L'importanza fondamentale strategica di una protezione civile efficiente consiste nel fatto che, anche di fronte alle minacce moderne, essa rende possibile la sopravvivenza della popolazione per la quale l'esercito combatte. La forza di resistenza fisica e quella morale sono considerevolmente aumentate quando la protezione, il salvataggio e l'assistenza della popolazione civile siano accuratamente ed ampiamente preparati, così come il combattimento dell'esercito e la funzionalità dell'economia di guerra.

L'inclusione d'una gran parte della popolazione negli organismi della protezione civile riuscirà pure di freno ai movimenti di fuga e di panico, aumentando altresì l'efficacia delle altre misure di autodeterminazione.

### **Contributo alla discussione**

Migliorando la possibilità di sopravvivenza e rafforzando così la capacità di resistenza, la protezione civile apporta un notevole contributo alla discussione. Essa costituisce l'unico provvedimento efficace a tutela della popolazione civile contro gli attacchi con mezzi di distruzione di massa.

Il margine azionale del Governo di fronte ai tentativi di ricatto sarà tanto più grande quanto più la popolazione risulti protetta contro gli effetti delle armi.

### **Missione strategica della protezione civile**

La protezione civile, sotto la responsabilità delle autorità civili:

- prende tutte le misure atte a proteggere, a salvare e ad assistere la popolazione civile;
- assicura, in collaborazione con l'esercito, con l'economia di guerra e con altri servizi civili, la sopravvivenza della più gran parte possibile di popolazione civile in caso di attacchi diretti, con armi convenzionali, nucleari o chimiche, creando così una premessa essenziale all'ulteriore esistenza del nostro popolo".

Sottolineare aspetti della protezione civile in eventi forse meno remoti alla coscienza del cittadino, che non quelli di un conflitto atomico, significherebbe forse giustificare meglio l'utilità immediata.

La minaccia è rappresentata dal progresso tecnologico, segnatamente dalla presenza di industrie chimiche, che fabbricano prodotti altamente tossici, che vengono poi trasportati per strada e ferrovia, e dal traffico aereo, che si fa sempre più intenso e che vede l'impiego di velivoli con capacità di trasporto-passeggeri in costante aumento.

Ricordiamo, a questo proposito, alcune catastrofi verificatesi negli ultimi anni, causate da prodotti chimici:

#### **Spagna**

Incendio di gas propano causato da un incidente, un'autobotte che causò la morte, in un campeggio, di oltre 200 persone;

#### **Seveso**

Fuga di diossina;

#### **Zofingen 1981**

Prodotti altamente tossici (acidi formico, solforico, cloruro di benzina) si erano riversati nelle canalizzazioni a seguito di un grande incendio;

#### **Pratteln 1982**

Fuga di vapori di cloro pure a seguito di un incendio;

#### **USA**

Vapori di cloro sprigionatisi in seguito ad incidente ferroviario.

A titolo di ulteriore nuova esemplificazione, sarà pure utile ricordare i casi di collisione o di cadute di aerei di linea.

In proposito sono ancora freschi nella mente di tutti i terribile incidente di Dürrenäsch, come pure quello di Würenlingen.

Al di là quindi dei casi bellici si può affermare che viviamo anche in periodo di pace relativa, costantemente sotto l' incombere di catastrofi causate da eventi naturali (alluvioni, terremoti, cadute di valanghe), da incidenti tecnici e da eventuali incidenti ti nucleari, causati, come rilevato più sopra, da possibili cadute di bombardieri atomici.

Un richiamo finale, fondato sulla nostra esperienza, può esser fatto anche alla protezione civile ticinese, che si é rivelata utile anche nel nostro Cantone in occasione di eventi naturali (siccità, nubifragi, che hanno colpito piccole regioni).

Assai importante e qualificato é stato l' apporto della PCi, impiegata in occasione della catastrofe, provocata dal nubifragio del 7 agosto 1978, dove non solo gli uomini sono stati in più luoghi determinati nella prima fase dell' intervento, bensì anche le infrastrutture logistiche si sono rivelate essenziali per il ricovero dei senza tetto.

Nel Bellinzonese e nel Locarnese tali infrastrutture sono risultate tuttavia insufficienti; tanto che si dovette far capo alle piazze d' armi.

Si impongono quindi provvedimenti a protezione della popolazione così come essi sono previsti dalla legge federale sulla protezione civile.

### 3. Situazione attuale della PCi nel Ticino e previsione di sviluppo

La presentazione della modifica della legge cantonale sulla protezione civile e della legge cantonale sull' edilizia di protezione civile ci dà lo spunto per allestire un bilancio a proposito nel campo della PCi a livello cantonale e del futuro prevedibile sviluppo della stessa.

#### 3.1. Posti protetti della protezione civile (rifugi) stato al 15.5.1982

- Popolazione residente nel Cantone al 31.12.1980	265'899 abitanti
- Rifugi costruiti	4'371
- Posti protetti	123'001
- Percentuale di abitanti protetti	<u>46,3%</u>
<b>Media svizzera (stato 31.12.1980)</b>	<b><u>78%</u></b>

Si constata quindi un ritardo nel nostro Cantone del 31,7% rispetto alla media svizzera.

Rimangono da costruire, come minimo, per la popolazione residente, ancora 142'898 posti protetti, pari al 53,7%.

Tenuto conto della tendenza negativa di sviluppo dell' edilizia in generale per i prossimi anni e delle grandi edificazioni in particolare, se ne deduce che se non si adotterà la politica di costruire rifugi pubblici da parte dei Comuni, buona parte della popolazione ticinese non disporrà di posti protetti per i prossimi due decenni almen.

(inserire grafico pag. 7-8)

#### CANTONE TICINO

n. TOTALE DI ABITANTI 265 899

n. TOTALE DI POSTI PROTETTI 127 234

ESISTENTI VENTILATI (47.87%)

POSTI PROTETTI VENTILATI IN % RISPETTO AGLI ABITANTI DISPOSTI A SECONDA DELL' IMPORTANZA DEL COMUNE.  
(UNITAMENTE AI POSTI PROTETTI ESISTENTI PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DI OGNI ABITANTE, NEL PROPRIO COMUNE DI DOMICILIO, - ALMENO - UN POSTO PROTETTO).

### **CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

n. TOTALE DI ABITANTI 6 365 960

n. TOTALE DI POSTI PROTETTI

ESISTENTI VENTILATI CA. 4 585 960 (78%)

POSTI PROTETTI VENTILATI ESISTENTI IN % RISPETTO AGLI ABITANTI DISPOSTI A SECONDA DELL' IMPORTANZA DEL COMUNE.  
(UNITAMENTE AI POSTI PROTETTI ESISTENTI PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DI OGNI ABITANTE NEL PROPRIO COMUNE DI DOMICILIO, ALMENO- UN POSTO PROTETTO)

(fino qui)

### **3.2. Costruzioni per la condotta della PCi**

Il frazionamento della PCi secondo le direttive dell' UFPCi vede i Comuni ticinesi non consorziati così ripartiti:

Classe	A	oltre 8'000 abitanti	1 comune
Classe	B	da 6'000 a 8'000 abitanti	1 comune
Classe	C	da 4'000 a 6'000 abitanti	2 comuni
Classe	D	da 2'000 a 4'000 abitanti	7 comuni
Classe	E	da 1'000 a 2'000 abitanti	27 comuni
Classe	F	da 500 a 1'000 abitanti	44 comuni
Classe	G	da 100 a 500 abitanti	99 comuni
Classe	H	fin a 100 abitanti	44 comuni
<b>Totale</b>			<b><u>228 comuni</u></b>

Tenuto conto dei 3 grandi Consorzi di PCi che raggruppano 19 Comuni, le costruzioni di condotta necessarie, sempre secondo le direttive federali sono le seguenti:

- Posti comando (PC): 207
- Impianti di apprestamento (IAP): 68

Dei posti comando, al 31.12.1981:

- 20 PC sono operativi, pari al 9,6%
  - 8 PS sono in costruzione, pari al 3,86%
- Rimane da realizzare ancora 1'86,48%

Degli impianti di apprestamento, al 31.12.1981:

- 15 IAP sono operativi, pari al 22,05%
  - 4 IAP sono in costruzione, pari al 5,88%
- Rimane da realizzare ancora il 72,07%.

Se si prendono assieme PC e IAP la media realizzata entro la fine 1983 sarà pari al 17,09%.

Se compariamo in percentuale le opere realizzate o in costi la media ticinese con quella confederata otteniamo i seguenti dati:

	<b>Media CH al 31.12.1981</b>	<b>Media TI al 31.12.1981</b>
PC	46.25 %	13.52 %
IAP	37.00 %	27.93 %

Se traduciamo in franchi gli investimenti necessari alla realizzazione della PCi nel Cantone si giunge al seguente risultato (prezzi base 1979):

PC	I	8	x 730'000.-- =	fr. 5'840'000.--	
PC	II	11	x 575'000.-- =	fr. 6'325'000.--	
PC	II r	25	x 335.000.-- =	fr. 8'375'000.--	
PC	III	136	x 140'000.-- =	fr. 19'040'000.--	
PC	IV	27	x 50'000.-- =	fr. 1'350'000.--	<b>fr. 40'930.000.-</b>
				-	
<b>Totale</b>		<b>207</b>			
IAP	I	34	x 670'000.-- =	fr. 22'780'000.--	
IAP	II	25	x 280'000.-- =	fr. 7'000'000.--	
IAP	III	9	x 480.000.-- =	fr. 4'320'000.--	<b>fr. 34'100'000.--</b>
<b>Totale</b>		<b>68</b>			
<b>Totale</b>					<b>fr.75'030'000.--</b>

**CONFRONTO  
SVIZZERA / CANTONE DEL TICINO  
IMPIANTI OLP (Situazione 1980)**

(inserire grafico pag. 10)

Se prendiamo in considerazione quanto già eseguito o in costruzione avanzata, debbono ancora essere investiti:

- Per i posti comando	fr. 35'396'000.--
- Per gli IAP	fr. 24'576'000.--
<b>T o t a l e</b>	<b>fr. 59'972'000.--</b>

### 3.3 Impianti del servizio sanitario coordinato

Il concetto del servizio sanitario coordinato è già stato approvato a livello federale e dal Consiglio di Stato. Sulla scorta della legge cantonale sullo stato di necessità, il Consiglio di Stato ha emanato il relativo decreto esecutivo.

Per la pianificazione degli impianti necessari ci si è basati sulle seguenti direttive federali:

- 1 posto sanitario (Po san) ogni 5'000 abitanti
- 1 posto sanitario di soccorso (PSS) ogni 18'000 abitanti

1 centro operativo protetto (COP) ogni 38'000 abitanti

Ne sono risultate le necessità seguenti:

- po san                    n. 56  
- PSS                        n. 16  
- COP                        n. 7

Questi dati sono imposti dall' Autorità federale. Al 30.9.1982 il quadro delle realizzazioni si presenta come segue:

	<b>Operativi</b>	<b>Da arredare</b>	<b>In costruzione</b>
- po san	17	5	5
- PSS	--	-	2
- COP	1	1	4

In percentuale sono stati eseguiti:

- po san    48,0% / media svizzera 47%  
- PSS        12,5% / media svizzera 63%  
- COP        85,7% / media svizzera 50%

Da ciò si evince come in questo campo, almeno per quanto concerne i po san e i COP, il nostro Cantone sia superiore alla media svizzera. Occorrerebbe fare uno sforzo particolare nell' incrementare la costruzione dei PSS, che necessitano però di un' elevata superficie (1150 mq) e quindi non facilmente reperibile.

**CONFRONTO  
SVIZZERA / CANTONE DEL TICINO  
IMPIANTI SERVIZIO SANITARIO COORDINATO (Situazione 1981)**

(inserire grafico pag. 11)

Dal punto di vista finanziario gli investimenti globali necessari per il servizio sanitario coordinato, sono i seguenti:

po san	56 x fr. 265'000.-- =	fr. 14'840'000.--
PSS	16 x fr. 2'000'000.-- =	fr. 32'000'000.--
COP	3 x fr. 2'500'000.-- =	fr. 7'500'000.--
COP	4 x fr. 4'000'000.-- =	<u>fr. 16'000'000.--</u>
<b>TOTALE</b>		<b>fr. 70'340'000.--</b>

I futuri investimenti, in questo campo, considerato solo quanto già operativo ed in costruzione avanzata, ammonteranno quindi a (base prezzi 1979):

per i po san	29 x fr. 265'000.-- =	fr. 7'685'000.--
per i PSS	14 x fr. 2'000'000.-- =	fr. 28'000'000.--
per COP	2 x fr. 2'500'000.-- =	fr. 5'000'000.--
per COP	2 x fr. 4'000'000.-- =	<u>fr. 8'000'000.--</u>
<b>TOTALE</b>		<b>fr. 48'685'000.--</b>

### 3.4. Istruzione

E' questo il campo in cui maggiormente si palesano le lacune della Pci a livello federale, ma particolarmente a livello del nostro Cantone.

Queste lacune dipendono dai seguenti fattori:

- insufficienza del personale istruttore a tempo pieno dell' UFPCi;
- supervisione insufficiente da parte cantonale dei programmi di lavoro dei corsi e degli esercizi consortili e comunali;
- impossibilità di ispezionare i corsi consortili e comunali per quanto rilevato sopra;
- mancanza di un centro di istruzione cantonale idoneo;
- impossibilità di tenere corsi di aggiornamento per istruttori cantonali sempre per carenza di personale cantonale.

Ciò si riflette necessariamente nella qualità dell' istruzione, che viene impartita agli astretti al servizio di Pci nei Consorzi e nei Comuni.

Altro fattore negativo per l' istruzione si riscontra soprattutto nei Comuni dove i capi locali responsabili dell' istruzione, non impiegati a tempo pieno, non hanno la possibilità di preparare e di seguire i corsi che, appunto perchè di brevissima durata (da 2 a 5 giorni), richiedono un notevole lavoro di preparazione di supervisione.

Un altro motivo che influisce negativamente sulla qualità dell' istruzione e dell' efficacia della prontezza della Pci risiede nel fatto che, sempre per mancanza di tempo, l' incorporazione degli obbligati è fatta, in generale, in modo superficiale, non sfruttando appieno le qualità professionali ed intellettuali della persona.

A ciò vedremo di porre rimedio emanando direttive agli OLP, affinché si faccia l'incorporazione dopo che la persona astretta avrà frequentato il corso base di due giorni: ciò permetterà al capo locale di proporre all' autorità comunale e consortile le incorporazioni con conoscenza di causa.

La statistica elaborata dall' ufficio federale della PCi ci dà un quadro di quanto si è speso pro capite tra il 1965 e il 1980 in Svizzera, con una tabella comparativa tra i Cantoni che nel frattempo ha subito un miglioramento, ma solo negli altri Cantoni.

#### CORSI DELLA PROTEZIONE CIVILE 1965 - 1980

<b>Cantone</b>	<b>Contributo federale</b>	<b>Popolazione resid. 1980/81</b>	<b>Costo pro capite</b>
Argovia	3'980'711	450'223	8.84
Appenzello AR	1'163'113	62'909	18.57
Appenzello AI	2'377'291	221'146	10.75
Basilea (BL)	1'743'464	204'500	8.53
Berna e Giura	18'402'305	986'088	13.66
Friburgo	2'091'211	180'300	11.60
Ginevra	3'440'957	339'273	10.14
Glarona	236'383	38'155	10.39
Grigioni	1'857'031	162'100	11.46
Lucerna	6'924'575	296'900	23.32
Neuchâtel	1'371'978	159'322	8.61
Nidvaldo	339'257	29'600	11.59
Obvaldo	148'777	24'509	6.07
San Gallo	5'534'396	384'500	14.79
Sciaffusa	1'141'668	68'815	16.59
Svitto	2'116'137	92'072	22.98
Soletta	3'932'818	218'991	17.96

<u>TICINO</u>	<u>1'993'736</u>	<u>265'899</u>	<u>7.5</u>
Turgovia	2'367'489	185'676	12.75
Uri	627'185	34'091	18.40
Vaud	1'771'658	518'515	3.42
Vallese	2'222'342	214'000	10.38
Zugo	828'381	74'200	11.16
Zurigo	21'588'949	1'110'454	19.44
<b>Totale Cantoni</b>	<b><u>88'366'912</u></b>	<b><u>6'321'265</u></b>	<b><u>13.98</u></b>
PTT	1'569'704		
FFS	1'334'108		
AMM. FEDERALI	311'304		
<b>TOT. CONFED.</b>	<b><u>91'582'028</u></b>		

Parecchi Comuni delle Valli Superiori non riescono, se non raggruppandosi e con l' aiuto dell' UFPCi, a tenere i corsi e gli esercizi, non solo perché non dispongono di istruttori, ma anche di un centro e di sale di teoria.

Abbiamo fatto un'analisi dei costi per l' istruzione per il biennio 1979-1980 che ha dato risultati oltremodo sconcertanti:

-- il costo medio per abitante per il personale Pci incaricato del comune o Consorzio, è superiore a quello per l' istruzione nel rapporto 3,52 a1.

Ciò significa che, effettivamente vengono istruiti troppo pochi astretti.

Nel Cantone, nei 55 Comuni attualmente obbligati alla PCi, si sono spesi nel biennio citato, in media, per il personale dirigente della PCi fr. 2,08 e per l' istruzione fr. -.59 pro capite.

Infatti dall' inchiesta condotta nei 3 Consorzi e 33 Comuni per un totale di 188'309 abitanti si evincono i dati seguenti:

-- spese per il personale fr. 392'018,75

-- spese per l' istruzione fr. 111'961 ,75 ciò che dà le medie che abbiamo accennato.

La PCi, così come è attualmente organizzata nel nostro Cantone, è uno strumento costoso e poco produttivo nell' istruzione.

La regionalizzazione ovvierebbe a questo grave stato di cose. Per dare un quadro più completo alleghiamo la tabella seguente che è apportata al 30.9.1981, e che si commenta da sé. E' quindi più che urgente, esercitare il massimo sforzo nel campo dell' istruzione.

L' UFPCi ha formato nel corso di quest' anno una Commissione di

studio, della quale fanno parte i capi locali PCi, 3 Consorzi di PCi e un Comune indipendente, per trovare soluzioni ottimali a brevissima scadenza.

Un passo avanti è stato fatto per il 1983 occorre ora costruire il centro cantonale d' istruzione.

Senza queste misure, avremo investito centinaia di milioni di franchi in infrastrutture ed in attrezzature, ma non saremo mai in grado di affrontare con efficacia e con cognizioni possibili catastrofi.

La prospettata soluzione di raggruppamento dei Comuni ha il pregio, oltre a portare un risparmio negli investimenti e nella ridotta istruzione di addetti, di assicurare alla testa delle organizzazioni dei capi locali e funzionari in pianta stabile, che permettono maggiori garanzie di continuità nell' istruzione e nell' amministrazione della PCi, assicurando nella condotta maggiore validità determinata da una professionalità che oggi non è presente, per il dilettantismo che più non può essere accettato.

Nei soli 55 Comuni finora organizzati, la seguente tabella riferita al 1982 ci indica il notevole ritardo nell'

istruzione dei quadri.

#### QUADRI E SPECIALISTI NECESSARI E ISTRUITI PER I 55 COMUNI ORGANIZZATI

<b>Quadri e specialisti</b>	<b>fabbisogno OLP 1982</b>	<b>Istruiti</b>	<b>% istruiti</b>	<b>% da istruire</b>
Capi quartiere e sost.	72	25	35	65
Capi isolato	407	350	86	14
S INFO	297	69	23	77
S TRM	1'000	215	21	79
S PAC	350	185	53	47
S POLIV	1'200	26	2	98
S SAN	600	162	27	73
SPA	600	260	43	57
Sorv. impianti	300	16	5	95
Sorv.materiale	80	61	76	24
<b>TOTALI</b>	<b><u>4'906</u></b>	<b><u>1'369</u></b>	<b><u>27</u></b>	<b><u>73</u></b>

### **3.5. L' Ufficio cantonale della Pci**

#### **3.5.1. Impegni e situazioni attuali**

In applicazione della vecchia legge federale sulla Pci, il Cantone ha istituito l' Ufficio cantonale della Pci, che attualmente comprende 1 capo ufficio e 7 impiegati.

Attualmente la Pci é organizzata in 36 organizzazioni locali (OLP):

-- Consorzio Pci del Bellinzonese (6 Comuni)

-- Consorzio Pci di Locarno e Dintorni (7 Comuni)

-- Consorzio Pci di Lugano e Dintorni (9 Comuni)

-- 33 Comuni (con oltre 1'000 abitanti) indipendenti di questi ultimi, 9 Comuni del Luganese hanno costituito, per l' istruzione, l' Ente regionale di Lugano-campagna. La legge federale sulla Pci del 23 marzo 1967 (stato al 1° luglio 1978) e la legge federale sull' edilizia di Pci del 4 ottobre 1973, modificata il 7.10.1977, stabilisce l' obbligatorietà della Pci per tutti i Comuni della Confederazione.

Con risoluzione del 28 febbraio 1980 il Consiglio di Stato ha decretato l' estensione dell' obbligo di costruire rifugi pubblici e privati a tutti i Comuni ticinesi a partire dal 1° aprile 1980.

Si impone per l' UCPCi di vegliare a che nei 192 Comuni, vengano applicate le misure di costruzione, vengano organizzati gli organismi di protezione civile e si provveda all' istruzione degli astretti.

Nessun Comune o Consorzio dispone di Capi locali a tempo pien.

Ciò comporta maggiori oneri per l' Ufficio cantonale, sia per l' organizzazione amministrativa, sia nel campo dell' istruzione.

Solo 2 sono 1 funzionari dell' Ufficio cantonale nominati in qualità di istruttori, cui é affidato il compito d' istruzione dei Capi locali, degli istruttori dei corsi e dell' istruzione nel settore amministrativo.

Questa situazione ha fatto si che l' istruzione degli astretti alla Pci, malgrado negli ultimi anni sia migliorata, si é rivelata e si rileva tuttora lacunosa, tanto che l' impegno degli organismi viene sovente a denotare non poche difficoltà.

Inoltre nei nuovi Comuni soggetti ad obbligo, finora nulla si é fatto.

Un esercizio combinato, con le compagnie della protezione aerea militare, organizzato nella primavera del 1978, ha dimostrato in proposito notevoli lacune.

Sono state immediatamente impartite disposizioni affinché venga data la priorità d' istruzione agli stati maggiori e ai quadri, ciò che sta lentamente prendendo piede.

La mancanza di un centro cantonale d' istruzione crea non poche difficoltà. e non permette di migliorare più

di quel tanto l'istruzione stessa.

Le difficoltà con cui è confrontata la PCI nel Canton Ticino non possono essere negate.

Le eloquenti tabelle comparative che seguono, mettono in evidenza la situazione di disagio in cui siamo chiamati ad operare.

PERSONALE A TEMPO PIENO DEGLI UFFICI CANTONALI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Stato 15.9.1982)

Cantone	n. dei Comuni	n. dei funzionari totali	n. dei comuni per funzionari PCI	n. dei funz costruz
TI	247	7	35.3 l.	
VS	163	7	23.3	
AG	231	16	14.4	
SG	90	14	6.4	
JU	82	4	20.5	0.
BE	410	45	9.1	1
VD	385	32	12.0	
ZH	171	70	2.4	1
NE	62	10	6.2	
BL	73	14	5.2	
AE	6	1	6.0	
TG	181	15	12.1	
SZ	30	8	3.8	
ZG	11	7	1.6	
LU	107	29	3.7	
FR	266	18.5	1.4	4
SH	34	7	4.9	1
AR	20	5	4.0	
GR	215	19	11.3	
OW	7	3	2.3	1
SO	130	26	5.0	
GE	45	45	1.0	
NW	11	4	2.8	
UR	20	5	4.0	
BS	3	31	0.01	
GL	29	6	4.8	

PERSONALE A TEMPO PIENO DEGLI UFFICI CANTONALI DELLA PROTEZIONE CIVILE (stato 15.9.1982)

Cantone	Abitanti censimento 1980	PERSONALE A TEMPO PIENO DEGLI U			
		Totale	1 Funzionario / abitanti	Istruttori	1 Istru abiti
TI	265'899	7	37'985	2	132
BS	218'707	7	31'243	4	54'
AG	453'442	16	28'340	3	151
SG	391'995	14	27'999	2	195
JU	64'986	4	16'246	0.75	86'

BE	912'022	45	20'267	16	57'001
VD	528'747	32	16'523	19	27'828
ZH	1'122'839	70	16'040	18	62'380
NE	158'368	10	15'836	2.5	63'347
BL	219'822	14	15'701	5	43'964
AI	12'844	1	12'844	-	-
TG	183'295	15	12'253	5	36'759
SZ	97'354	8	12'169	5	19'470
ZG	75'930	7	10'847	2	37'965
LU	296'159	29	10'212	6	49'360
FR	185'246	18.5	10'013	4	46'311
SH	69'413	7	9'916	1.5	46'275
AR	47'611	5	9'522	-	-
GR	164'641	19	8'665	4	41'160
OW	25'865	3	8'621	1	25'865
SO	218'102	26	8'388	9	24'233
GE	349'040	45	7'756	12	29'086
NW	28'617	4	7'154	2	14'308
UR	33'883	5	6'776	2	16'941
BS	203'915	31	6'578	13	15'685
GL	36'718	6	6'119	2	18'359
<b>CH</b>	<b><u>6'365'960</u></b>	<b><u>447.5</u></b>		<b><u>144.75</u></b>	

NB: Graduatoria cantonale stabilita in base a: 1 funzionario/abitanti

### **3.5.2. Compiti futuri dell' Ufficio Cantonale**

Di fronte alle difficoltà obiettive che abbiamo enunciato, all' ufficio cantonale della PCi pertoccheranno In futuro, una serie urgente di compiti, che enunciamo qui di seguito analiticamente, senza peraltro voler stabilire ordini di priorità, che l' ufficio sarà comunque chiamato a stabilire.

#### **3.5.2.1. Creazione di nuovi organismi locali di protezione civile (OLP)**

Sono state previste 2 varianti, di cui diremo oltre. Nelle due varianti l' Ufficio cantonale della protezione civile sarà notevolmente impegnato nelle fasi di orientamento delle autorità comunali, di costituzione ,degli OLP, di consulenza e di realizzazione.

#### **3.5.2.2. Potenziamento della rete d' allarme della protezione civile**

Le sirene attualmente esistenti In tutto il Cantone sono le seguenti:

- 2 a Mendrisio
- 6 a Lugano
- 5 a Locarno
- 3 a Bellinzona
- 1 a Giubiasco
- 1 a Biasca
- 1 a Airolo

L' allarme di prova, che si é svolto il 1. settembre 1982 alle ore 13.30, ha dimostrato che delle 19 sirene, 8 non hanno funzionato, quelle funzionanti, ormai di modello vetusto sono state udite solamente in un minimo raggio, cosicché delle circa 85'000 persone residenti in tali Comuni, si può stimare che solo un 30 % anno, udito l' allarme.

Occorre dire che la concezione del sistema di allarme attuale data ancora della seconda guerra mondiale, per cui l' Ufficio federale della protezione civile ha ordinato il potenziamento della rete d' allarme già ,da un paio d' anni. L' Ufficio cantonale della protezione civile ha pronto uno studio di base per l' estensione dell' allarme a tutto il Cantone, che prevede il montaggio di oltre un centinaio di sirene fisse da 4 a 11 KW e l'

impiego in zone poco popolate, di sirene mobili. E' chiaro che l' ubicazione di ogni sirena dovrà essere definita con una serie di prove in luogo e, di conseguenza, la realizzazione dell' allarme della PCi, comporterà anche un notevole impegno di personale, oltre che richiedere notevoli mezzi finanziari.

### **3.5.2.3. Controllo d' allarme acqua**

81 Comuni ticinesi sono situati in zona con pericolo di inondazione in caso di rottura dei bacini di accumulazione.

Se la rete di allarme con sirene è perfettamente funzionante (prove a mezzo impulsi vengono eseguite ogni anno), non così si può dire della validità delle misure che le Autorità comunali hanno predisposto per l' evacuazione della popolazione.

Si tratta di riesaminare il problema in ogni Comune e di apportare le necessarie correzioni e completazioni che si impongono.

Anche in questo caso, occorre un notevole impegno di personale.

### **3.5.2.4. Organismi di protezione civile degli stabilimenti (OPS)**

Oltre all' Amministrazione cantonale, che al momento non dispone della necessaria organizzazione, oltre un centinaio di ditte operanti nel Cantone hanno più di 100 dipendenti, per cui esse devono dotarsi di un organismo di protezione: vale a dire di una formazione di primo intervento.

Anche ditte che producono prodotti particolari e che hanno un' importanza vitale per l' economia federale o cantonale entrano, in linea di conto.

L' Ufficio cantonale della protezione civile, deve quindi occuparsi di questo problema e vegliare a che, d' intesa con le organizzazioni consortili e comunali di protezione civile, gli OPS vengano realizzati o verificare che quelli esistenti corrispondono alle direttive federali.

### **3.5.2.5. Realizzazione delle infrastrutture di protezione civile**

Il Dipartimento militare cantonale responsabile dell' attuazione degli impianti di condotta della protezione civile (posti comando, impianti di apprestamento), degli impianti di protezione della popolazione I rifugi privati, obbligatori e pubblici e delle costruzioni del servizio sanitario coordinato (posti sanitari, posti sanitari di soccorso e centri operatori protetti).

Questa realizzazione presuppone una pianificazione che va tenuta aggiornata: una fase di orientazione e consulenza alle Autorità comunali e consortili, e, una volta realizzato il progetto, una fase di controllo della costruzione degli impianti.

L' abolizione totale delle sovvenzioni ai rifugi privati avrà sicuramente delle conseguenze negative: non solo si cercherà di non realizzarli, o, se realizzati, non è escluso che non vengano dotati delle apparecchiature necessarie.

Un efficace controllo in fase di costruzione si rende perciò necessario, come pure un serio collaudo ai piccoli e medi Comuni perché non hanno il personale tecnico e per tante volte, non sono nemmeno motivati nel far applicare la legge in materia di protezione civile.

Evidentemente la gran parte di questi oneri ricade sull' ufficio cantonale della PCi.

### **3.5.2.6. Compiti nel campo dell' istruzione**

Premesso che l' Ufficio cantonale della protezione civile tenuto a istruire i quadri e gli specialisti, che questi, nella variante più favorevole (la regionalizzazione della protezione civile, sono all' incirca 5'000 persone, che si devono pure organizzare degli esercizi di ripetizione di 2 giorni ogni anno facile immaginare che, con due istruttori a tempo pieno, l' Ufficio cantonale della protezione civile non sarà in grado di dare agli OLP i quadri di cui abbisogna per formare e condurre gli uomini, se non in un lasso di tempo enorme.

La conseguenza di ciò è che la prontezza della protezione civile, che si basa sul personale istruito, non sarà ottenuta che dopo gli anni duemila.

In tutta la Confederazione si è riconosciuto che il punto debole della protezione civile risiede nell' istruzione del personale astretto.

Se non disponiamo di quadri ben istruiti non avremo mai formazioni in grado di intervenire in caso di catastrofe. Non dimentichiamo che gli interventi della protezione civile comportano sempre dei pericoli notevoli: incendi, crolli, esplosioni, ecc., non è lecito neppure dimenticare che la protezione civile, in caso di mobilitazione dell' esercito, assume i compiti dei pompieri civili.

Occorre che il personale a tempo pieno nell' Ufficio cantonale possa visitare i corsi di istruzione comunale e consortili e vegliare a che l' impostazione dell' istruzione sia chiara ed efficiente: ciò presuppone l' accurato controllo e l' approvazione del programma di lavoro dei corsi, da parte cantonale. Gli Stati Maggiori di condotta degli OLP dovrebbero pure essere ascoltati ogni due anni. per questo compito l' Ufficio cantonale dovrebbe pure mettere a disposizione personale per la preparazione degli esercizi allo stato attuale ciò non è possibile, per cui anche in questo specifico compito di condotta, siamo e saremo carenti.

### **3.5.2.7. Amministrazione del materiale e delle attrezzature della protezione civile**

Non esiste alcuna cartoteca per ciò che in dotazione, sia al Cantone sia ai Consorzi e ai Comuni quindi nella completezza del materiale, non esiste controllo alcun. E' uno dei compiti che l' Ufficio cantonale della protezione civile dovrà prossimamente assumere.

### **3.5.2.8. Miglioramento dei controlli degli astretti alla protezione civile**

L' Ufficio cantonale dovrà occupare, al più presto, dell' istruzione dei tenitori di questi controlli nei Comuni Ticinesi. In questo campo si verificano non solo errori, ma può succedere anche che, persone possano sfuggire all' obbligo di servire nella protezione civile.

### **3.5.2.9. Altri compiti**

Nei prossimi due o tre anni l' Ufficio cantonale dovrà inoltre occuparsi:

- della requisizione di base di veicoli per la protezione civile,
- della pianificazione dell' approvvigionamento in oli e carburante in caso di chiamata della protezione civile, in collaborazione con il Dipartimento dell' economia pubblica:
- della pianificazione della costruzione di riserve di acqua antiincendio.

Per la maggior parte sono compiti molto vasti, delicati, che impegneranno fortemente l' Ufficio cantonale della protezione civile, in ogni caso, nel corso del prossimo decennio.

## **4. Necessità di collaborazione intercomunale**

Ci permettiamo a questo punto alcune considerazioni pratiche sulle possibilità concrete, in un Cantone frazionato in molti piccoli Comuni come il nostro, di attuare la concezione della PCi prevista dalla Confederazione e che vede il Comune responsabile:

- di costruire e di far costruire non solo i rifugi pubblici e privati, ma anche gli impianti di condotta della PCi;
- di creare un organismo locale di protezione (OLP) con i seguenti servizi:
  - informazione
  - allarme e trasmissione
  - rifugi
  - protezione stabilimento
  - pionieri e antincendio
  - protezione AC
  - sanitario
  - servizio impianti e riparazione
  - approvvigionamento e trasporti
- di dotarsi del materiale e delle attrezzature necessarie.

Per quanto riguarda le costruzioni di condotta della PCi i 96 Comuni della classe G (da 100 a 500 abitanti) dovrebbero dotarsi di un PC del costo di fr. 140'000.-- quelli della classe A e E (con più di 1'000 abitanti) dovrebbero costruire un impianto di apprestamento il cui costo varia da un minimo di fr. 280'000.-- ad un massimo di fr. 670'000.--.

Questo onere finanziario sarebbe insopportabile per quasi tutti i 161 Comuni (non consorziati) con una popolazione inferiore ai 2'000 abitanti.

Se esaminiamo la possibilità reale di poter creare un OLP efficiente per i singoli 192 Comuni con una popolazione inferiore ai 1'000 abitanti, in particolare per i 147 Comuni la cui popolazione è inferiore ai 500 abitanti; tenuto conto delle esperienze che viviamo giorno per giorno, seguendo l' attività dei 36 Comuni con più di 1'000 abitanti e dotati di un OLP, dobbiamo dire che essa praticamente nulla.

Infatti si calcola che solo il 7-8% circa della popolazione è astretta alla protezione civile, per cui non si disporrebbe del numero sufficiente per organizzarla.

Ad esempio un Comune con 500 abitanti avrà al massimo 40 persone atte a servire nella PCi e quindi sorge spontanea la domanda a sapere come dotare di personale idoneo i servizi irrinunciabili, descritti sopra; come trovare i quadri capaci di istruire il personale nelle varie formazioni vitali e più importanti.

Non è da sottovalutare il costo dell' istruzione che il Comune dovrebbe sopportare e che si può valutare in circa fr. 6'000.-- per persona per i corsi e gli esercizi di ripetizione, che deve frequentare ogni astretto nel

periodo in cui è obbligato a servire nella PCi.

A proposito del materiale e delle attrezzature, pur dotando i Comuni del minimo indispensabile, l'onere finanziario che ne deriva pure notevole.

Per le ragioni citate siamo dell'opinione che il raggruppamento dei Comuni per l'estensione dell'obbligo della protezione civile a tutto il territorio cantonale, sia la sola attuabile, valida ed economica possibilità.

Sondaggi da noi effettuati presso parecchi Comuni e presso i Consorzi attuali di protezione civile di Locarno, Bellinzona e Lugano rivelano che ciò sia auspicabile, sebbene si vorrebbe un'altra forma che non sia quella basata sulla legge sul consorzio dei Comuni.

E' quindi allo studio la realizzazione di 6 regioni di PCi, che si sovrappongono a quelle del Servizio sanitario coordinato, con i relativi ovvi vantaggi che ne derivano e che sono rappresentati nella cartina di questo disegno:

(inserire grafico pag.24)

Il concetto della regionalizzazione si basa sulle premesse seguenti:

1. creare degli OL efficienti
2. realizzare economie negli impianti PCi
3. diminuire il numero degli astretti e segnatamente dei quadri e degli specialisti.

Si è pure tenuto conto di fattori importanti quali:

- professionalità dei capi locali
- la topografia ed in particolare la compartimentazione del terreno:
- gli assi di comunicazione
- il numero degli abitanti per regione.

La pianificazione degli impianti di condotta della PCi relativa al concetto di regionalizzazione, che, materialmente tiene conto di quanto è stato finora costruito, dà i risultati seguenti:

I posti comando necessari:

- PC I	18	x 730'000.-- =	fr. 13'140'000.--	<b>fr. 18'595'000.--</b>
- PC II rid	9	x 335'000.-- =	fr. 3'015'000.--	
- PC III	1	x 140'000.-- =	fr. 140'000.--	
- PC IV	46	x 50'000.-- =	<u>fr. 2'300'000.--</u>	
<b>Totale</b>	<b>74</b>			

Impianti di apprestamento necessari:

- IAP I	46	x 670'000.-- =	fr. 30'820'000.--	<b>fr. 34'020'000.--</b>
- IAP II	8	x 280'000.-- =	fr. 2'240'000.--	
- IAP II*	2	x 480'000.-- =	<u>fr. 960'000.--</u>	
<b>Totale</b>	<b>56</b>		<b><u>Totale importi complessivi due tabelle fr. 52'615'000.--</u></b>	

Risulta evidente che devono essere realizzati meno impianti, con un risparmio globale di fr. 22'495'000.-- (base prezzi 1979).

Per ciò che concerne il fabbisogno in personale obbligato alla Pci, possiamo fornire i dati seguenti:

- i Comuni indipendenti ed i Consorzi PCi attuali necessiterebbero di circa 23'000 persone, mentre, con la regionalizzazione, il personale necessario si ridurrebbe a circa 20'000, con una differenza di 3'000 persone, che si riflette in un risparmio di circa fr. 18'000'000.--.

Ha il grande vantaggio di poter ridurre il personale da istruire, non è da individuare solo nell' economicità bensì nella possibilità soprattutto di avere una maggiore scelta per le funzioni più importanti quadri e specialisti.

Alfine di recuperare il tempo perso nell' istruzione ci sembra questo modo di operare valido, se si pensa al grave stato dell' istruzione nel nostro Cantone in rapporto con le necessità (vedi tabella quadri istruiti e da istruire nei Comuni finora obbligati alla PCi, cioè in quei Comuni con più di 1'000 abitanti).

La media leggibile dall' altra tabella comparativa circa l' istruzione negli anni dal 65 all' 80, è pure eloquente. A conclusione del discorso sulla regionalizzazione, teniamo a sottolineare il fatto, che il concetto stato approvato dal Direttore dell' UFPCi e che già parecchi progetti comunali sono stati fatti in funzione della regionalizzazione.

Teniamo pure a precisare che, anche se non si dovesse giungere alla regionalizzazione, i progetti finora approvati, non perdono per niente la loro validità: si tratterebbe unicamente di aggiungere, dove necessario, l' impianto previsto per il Comune indipendente.

## **5. Commento alle singole leggi**

### **5.1. Legge cantonale sulla protezione civile**

#### **Articolo 1**

Vengono aggiornate le sigle di riferimento alle disposizioni federali che regolano la materia.

#### **Articolo 2, cpv. 2 lett. a)**

Il termine "mobilitazione" è sostituito da "chiamata per distinguersi dalla mobilitazione dell' esercito.

#### **Articolo 2, cpv. 2 lett. b)**

La riveduta legge federale stabilisce l' obbligo di organizzare la PCi in tutti i Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti. Deroghe possono essere concesse dal Consiglio federale, su proposta del Cantone, demandata con questo disposto al Consiglio di Stato.

#### **Articolo 2, cpv. 2 lett. c)**

Viene ribadita la possibilità di raggruppare più Comuni per la realizzazione della PCi.

#### **Articolo 2, cpv. 2 lett. f)**

Spetta al Consiglio di Stato l' emanazione di prescrizioni per l' organizzazione degli organismi dei propri stabilimenti (uffici amministrativi di Bellinzona, Locarno, Lugano, ecc.).

#### **Articolo 3, cpv. 2**

L' attuale competenza dal Dipartimento in materia di dispense dal servizio della protezione civile, viene demandata all' Ufficio cantonale della PCi e inserita nell' art. 4, per cui l' art. 3 viene ristrutturato.

#### **Articolo 4**

Conferisce all' Ufficio cantonale tutti i problemi legati a dispensa, proscioglimento ed esclusione della PCi.

#### **Articolo 5**

Il termine "mobilitazione" è sostituito da "chiamata".

#### **Articolo 7**

Per il raggruppamento dei Comuni è data in possibilità di far capo alla legge sul consorzio dei Comuni, come pure si favorisce la possibilità di stipulare particolari convenzioni.

#### **Articoli 9 - 12**

Sono abrogati gli articoli che trattano il funzionamento dei Consorzi, perché ripetitivi della legge particolare.

#### **Articolo 15**

Viene abrogato, per essere ripreso nella legge cantonale dell' edilizia di protezione civile.

## **5.2. Legge cantonale sull' edilizia di protezione civile**

### **Articolo 1**

Poiché tutti i Comuni sono ormai tenuti a creare un organismo di protezione, il presente articolo può essere ampiamente semplificato.

### **Articolo 2**

Con questo articolo le ribadisce la norma federale secondo la quale i proprietari di immobili devono sistemare i rifugi in ogni nuova costruzione, come pure in ogni edificio trasformato.

Dà al Consiglio di Stato la competenza per fissare le norme edilizie per gli edifici privi di interrati, che la LEPCi delega ai Cantoni.

Delega al Dipartimento la competenza di esonerare la costruzione dei rifugi, alla luce di realizzazioni troppo onerose. Ribadisce la norma federale determinante il contributo equivalente in caso di mancata costruzione del rifugio.

Dà al Dipartimento la competenza stabilita dall' OEPCi circa la pubblicazione della tabella delle spese suppletive.

Dà inoltre al Dipartimento due particolari competenze che la LFEPCi - rispettivamente l' OFEPCi delegano ai Cantoni:

- la prima (cpv. 7) riguarda la possibilità di ordinare il raggruppamento di rifugi, necessario in particolare nell' edificazione di piani di quartiere, di case a gradoni, di case a schiera, di villaggi di vacanza, ecc;

- la seconda (cpv. 8) che stabilisce in modo preciso la riduzione del 50% del numero dei posti protetti per alberghi, ospedali, ecc., qualora nel raggio di 1 km i posti protetti sono già sufficienti.

Importante è l' inserimento del cpv. 9 che dà la possibilità ai Comuni di sostituirsi ai privati, con la costruzione di rifugi collettivi.

### **Articolo 3**

Per una migliore sistemica, l' attuale .art. 3, che tratta dei sussidi, viene riportato all' Art. 6.

Il nuovo art. 3 per contro tratta il problema relativo alla costruzione delle infrastrutture concernenti il servizio sanitario coordinato e stabilisce il modo di ripartizione delle quote a carico dei Comuni.

### **Articolo 4**

Sempre per una migliore sistemica, l' attuale art. 4 viene riportato all' art. 8.

Il nuovo articolo riprende il cpv. 2 dell' art. 2 dell' attuale testo di legge.

Dà inoltre la competenza al Dipartimento, delegata dalla Confederazione al Cantone, di stabilire le zone in cui la costruzione di rifugi, non solo non viene richiesta, ma parimenti non vengono richiesti i contributi equivalenti, quando si tratta di edifici isolati, abitati temporaneamente.

### **Articolo 5**

L' attuale testo, che tratta la procedura di ricorso, viene riportato all' art. 9.

Il nuovo testo specifica i criteri per riconoscere i sussidi cantonali e fissa le modalità generali di pagamento.

### **Articolo 6**

L' attuale testo, che tratta pure la procedura di ricorso, viene riportato all' art. 9.

Il nuovo testo fissa i sussidi cantonali, allineandosi alla legge federale.

### **Articolo 7**

L' attuale testo, che tratta delle norme penali, viene trasferito all' art. 11, mentre il nuovo testo fissa i limiti di sussidi cantonali, allineandosi alla legge federale.

### **Articoli 8 - 11**

Riprendono le norme vigenti.

### **Articolo 12**

Il cpv. 3 fissa il limite di sussidio, di competenza del Consiglio di Stato, che viene portato a fr. 200'000.--. L' attuale limite di fr. 50'000.--, inserito nella legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione civile, è ritenuto troppo restrittivo e può provocare ritardi nell' esecuzione di opere minori. Va d' altronde ricordato che le opere di protezione civile sono obbligatorie e la richiesta dei crediti al Gran Consiglio è da considerare una pura formalità.

Disegno di  
**LEGGE CANTONALE**

di applicazione della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, modificazione.

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

La legge cantonale di applicazione della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 12 dicembre 1966 e modificata come segue:

**Titolo: Legge sulla protezione civile**

**Art. 1 cpv. 1**

1 La presente legge disciplina la protezione civile in applicazione della legge e dell' ordinanza federale sulla materia (qui abbreviate: LPCi - OPCi). 1)

**Art. 2 cpv. 2**

2 In particolare esso é inoltre competente:

- a) ordinare la chiamata degli organismi della protezione civile nei casi prevista dall' art. 4 cpv. 3 LPCi;
- b) a statuire, con il consenso del Consiglio Federale, sulla richiesta di esonero (art. 15, cpv. 2 LPCi)
- c) a prescrivere a più Comuni d' attuare insieme in tutto, o in parte i compiti giusta gli art. 14 e 16 LPCi;
- d) a designare, riservato il ricorso al Consiglio federale, gli stabilimenti obbligati a istituire organismi di protezione (art. 9 cpv. 2 LPCi)'
- e) ad autorizzare gli stabilimenti non obbligati, a istituire facoltativamente organismi di protezione (art. 18 cpv. 3 LPCi);
- f) ad emanare prescrizioni per l' organizzazione degli stabilimenti cantonali (art. 20 LPCi).

**Art. 3 cpv. 2 e 3**

2 Il Dipartimento in particolare provvede:

- a) a determinare il numero necessario di istruttori cantonali e alla loro nomina (art. 9 cpv. 4 LPCi), 1) RS 520.1, 520.11
- b) all' ordinazione, per il Cantone, del materiale e dell' equipaggiamento obbligatori, come pure alla costituzione di riserve suppletorie (art. 63 LPCi, 83 e segg. OPCi);
- c) a stipulare, tramite il Dipartimento competente, l' assicurazione collettiva di responsabilità per danni (art. 77 LPCi).

3 Il Consiglio di Stato designa inoltre il Dipartimento competente ai necessari preparativi per la protezione dei beni culturali importanti (art. 87 LPCi).

**Art 4 cpv. 5 (nuovo)**

5 L' ufficio cantonale, in particolare, provvede:

- a) a concedere dispense dall' obbligo di servire nella protezione civile, come pure a prendere disposizioni locali differenti sull' incorporazione (art. 34 LPCi e 43-65 OPCi);
- b) a concedere dispense, per giusti motivi, dall' obbligo di servire nella protezione civile giusta l' art. 34 cpv. 3 LPCi, nonché a decidere sui ricorsi giusta l' art. 59 OPCi;
- c) a decidere il proscioglimento e l' esclusione (art. 43 e 45 LPCi - 43 - 65 OPCi).

**Art. 5 cpv. 2**

2 In particolare esso é competente:

- a) a ordinare la chiamata degli organismi locali della protezione civile nei casi previsti dall' art. 4, cpv. 4 LPCi;
- b) a istituire e a nominare la direzione locale e l' Ufficio comunale di protezione civile (art. 10, cpv. 2 LPCi);
- c) a ordinare, per mezzo dell' Ufficio cantonale di protezione civile, il materiale e l' equipaggiamento prescritti destinati agli organismi locali di protezione civile, nonché a far proseguire le domande degli stabilimenti (art.

64 LP e 87 OPCi);

d) a decidere, d' intesa con il Dipartimento competente, la costruzione degli impianti e delle attrezzature necessari agli organismi locali di protezione (art. 68 cpv. 1 LPCi e 102 OPCi);

e) a decidere, d' intesa con il capo locale, riservata la facoltà di ricorso, le questioni concernenti l' incorporazione nei servizi di protezione civile, il proscioglimento o l' esclusione dagli stessi (art. 54 a 65 OPCi);

f) a designare, d' intesa con il Dipartimento competente, gli impianti e le attrezzature che possono essere messe a disposizione dell' esercito, senza pregiudizio per la protezione civile (art. 76 cpv. 3 LPCi).

#### **Art. 7**

1 L' istituzione di un unico organismo di protezione locale o un unico corpo autonomo di pompieri di guerra per più Comuni avviene mediante Consorzi intercomunali, giusta la legge sul consorzio dei Comuni oppure mediante convenzione (art. 17 LPCi).

2 Nel caso di consorzio viene applicata la legge cantonale concernente il consorzio dei Comuni.

3 Nel caso di accordo fra i Comuni, questi sono tenuti a sottoscrivere una convenzione.

#### **Art. 9**

Abrogato

#### **Art. 10**

Abrogato

#### **Art. 11**

Abrogato

#### **Art. 12**

Abrogato

#### **Art. 14 lett. b)**

b) un sussidio fino a un massimo del 10 % agli stabilimenti del settore terziario.

#### **Art. 15**

Abrogato

#### **Art. 19**

Il Cantone stipula un' assicurazione per la responsabilità civile per danni, per i quali è tenuto giusta l' art. 77 LPC1.

#### **Articolo 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra immediatamente in vigore.

Disegno di

**LEGGE**

sull' edilizia di protezione civile

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamate la legge federale sull' edilizia di protezione civile (LEPCi) del 4 ottobre 1963 e la relativa ordinanza (OEPCi) del 27 novembre 1978 1)

- visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2717 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Articolo 1**

Obbligo edilizio, comuni e stabilimenti

1 Le costruzioni necessarie alla protezione civile sono obbligatorie per tutti i Comuni tenuti all' istituzione di organi di protezione locali secondo le norme del diritto federale.

2 Il Consiglio di Stato può decretare l' estensione o l' esonero totale o parziale dall' obbligo giusta l' art. 1. cpv. 2 e 3 LEPCi.

**Articolo 2**

Proprietari di immobili

1 I proprietari di immobili sono tenuti a sistemare rifugi conformemente all' art. 2 cpv. 1 LEPCi.

Edifici privati interrati

2 Il Consiglio di Stato fissa le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi di interati (art. 2 cpv. 2 LEPCi).

Eccezioni

3 Il Dipartimento esonera dall' obbligo di costruire rifugi giusta l' art. 5 OEPCi, quando la loro realizzazione comporta oneri sproporzionati.

Contributi equivalenti

4 Nella misura in cui dall' eccezione derivino risparmi per i proprietari, il Dipartimento determina contributi equivalenti (art. 2 LEPCi, art. 4 cpv, 2 e art 6 cpv. 1 e 2 OEPCi).

5 Il Dipartimento pubblica ogni anno sul Foglio ufficiale la tabella delle spese suppletive per i posti protetti.

Assegnazione e uso dei contributi

6 I contributi equivalenti sono versati ai Comuni o Consorzi di Comuni nei quali sorge l' immobile esonerato dall' obbligo, e sono attribuiti alla realizzazione di costruzioni pubbliche di protezione civile (art. 2 cpv. 3 LEPCi art. 6 cpv. 4 e art. 7 OEPCi).

1 RS 520 2-520.21

Raggruppamenti di rifugi

7 Il Dipartimento, d' intesa con i Comuni, può ordinare che i rifugi prescritti dall' art. 2 cpv. 1 LEPCi siano raggruppati in uno o più rifugi in comune (art. 2 cpv. 4 LEPCi).

8 Il Dipartimento riduce del 50 %, al massimo il numero dei posti protetti per gli edifici di cui al cpv. 1, lett. c-h e cpv. 2 dell' art. 3 OEPCi.

9 I proprietari di immobili di cui al cpv. 3 lett. a. e c. dell' art. 3 dell' OEPCi possono essere esonerati dalla costruzione del rifugio, se il Comune ha costruito un numero sufficiente di rifugi collettivi, sostituendosi ai privati. Ciò può valere per tutto o parte del Comune.

Manutenzione

10 I proprietari delle costruzioni devono mantenerle in buono stato e usarle conformemente all' art; 8 cpv. 1 LEPCi.

Il Cantone non partecipa a spese di manutenzione.

**Articolo 3**

Centri operatori e impianti sanitari

1 Il Consiglio di Stato allestisce un piano cantonale per la realizzazione di centri operatori e sale di cura protetti, nonché dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso (art. 3 cpv. 1, 2 e 3 LEPCi).

Ripartizione della spesa

2 La spesa a carico dei Comuni, per la realizzazione delle opere di cui al primo capoverso, è ripartita secondo una chiave calcolata in base alla popolazione e alla forza finanziaria dei singoli Comuni.

## **Articolo 4**

### Rifugi pubblici

1 I Comuni devono costituire i rifugi pubblici conformemente all' art. 2, cpv. 1 e art. 4, cpv. 1 LEPCi.

### Zone

2 Il Dipartimento designa, d' intesa con i Comuni, le zone in cui i Comuni stessi sono tenuti a provvedere alla costruzione di rifugi pubblici e ne stabilisce le esenzioni (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPCi).

3 Il Dipartimento stabilisce le zone in cui i proprietari degli edifici isolati, occupati solo temporaneamente, verranno esonerati dall' obbligo di costruire il rifugio e parimenti all' obbligo di versare i contributi equivalenti (art. 4 cpv. 1 e art. 6 cpv. 3 OEPCi).

## **Articolo 5**

### Sussidi

1 I sussidi a carico del Cantone sono promessi e pagati nella misura consentita dai crediti approvati.

### Spese non sussidiate

2 Il Cantone non sussidia le spese accessorie indicate all' art. 5 cpv. 6 LEPCi.

## **Articolo 6**

### Sussidi per rifugi in edifici pubblici

1 I sussidi a carico del Cantone e del Comune, di cui all' art. 6 cpv. 1 LEPCi, sono assegnati da entrambi in metà ciascuno in modo che il sussidio complessivo, comprensivo di quello federale, raggiunga il 50%.

### Centri operatori impianti servizio sanitario

2 Per l' attuazione dei provvedimenti protettivi, di cui all' art. 6 cpv. 2 LEPCi, il Cantone e i Comuni ripartiscono, in ragione di metà ciascuno, la quota non sussidiata della Confederazione, ritenuta una partecipazione massima del 20%.

### Rifugi pubblici

3 Per l' attuazione dei provvedimenti protettivi di cui agli art. 6 cpv. 3 e art. 7 cpv. 3 LEPCi, il Cantone assegna un sussidio del 20%, mentre la rimanenza é a carico del Comune.

## **Articolo 7**

### Provvedimento protettivi facoltativi

1 Il Cantone e i Comuni assumono ciascuno il 20% di sussidio per le opere di cui all' art. 7 cpv. 2 della LEPCi.

2 Se i provvedimenti sono adottati dall' amministrazione comunale il sussidio sarà conforme all' art. 6 cpv. 3 della presente legge.

## **Articolo 8**

Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del responsabile secondo l' art. 11 della LEPCi.

## **Articolo 9**

### Ricorsi

1 Contro le decisioni di natura non pecuniaria delle autorità comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, conformemente all' art. 14 cpv. 1 LEPCi.

2 Contro le decisioni di natura non pecuniaria del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato.

3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, prese in virtù dei cpv. 1 e 2, é dato ricorso al Tribunale amministrativo (art. 14 LEPCi).

## **Articolo 10**

### Pretese pecuniarie

1 Sulle pretese pecuniarie verso il Comune é dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Contro le decisioni del Dipartimento circa le pretese pecuniarie verso il Cantone é dato ricorso al Consiglio di Stato.

3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, prese in virtù del cpv. 1 e 2, è dato ricorso al Tribunale amministrativo (art. 15 LEPCi).

### **Articolo 11**

#### Norme penalicompentente e procedure

1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contraviene alla legge federale, alle Disposizioni della presente legge, alle disposizioni, esecutive o a ordinanze particolari è punito secondo l' art. 16 LEPCi.

2 E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni: l' ammonimento o la multa sono pronunciati dal Dipartimento competenti, la pena dell' arresto, dall' autorit giudiziaria.

### **Articoio 12**

#### Esecuzione delle norme federali e cantonali

1 Il Consiglio di Stato designa i Dipartimenti e gli uffici competenti:

a) ad assumere i compiti esecutivi di cui alla presente legge e che la legge e l'ordinanza federale assegnano ai Cantoni,

b) a decidere, in particolare, nelle domande di sussidio relative al provvedimenti protettivi.

2 Esso stabilisce, inoltre, la procedura per le domande di sussidio.

#### Limiti di sussidio

3 Esso assegna i sussidi per importi fino a franchi 200'000.--, mentre i sussidi per importi superiori sono assegnati dal Gran Consiglio.

4 Esso fissa mediante regolamento, le norme d' applicazione alla presente legge e alle ordinanze de1 Consiglio federale che regolano la materia.

### **Aricolo 13**

#### Abrogazione

La legge cantonale di applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 sull' edilizia di protezione civile, del 17 ottobre 1966 é abrogata.

### **Articolo 14**

#### Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Esso entra immediatamente in vigore.